

La vendita di animali affetti da patologie congenite tra garanzia di conformità e risarcimento dei danni.

di Riccardo Lazzardi*

Abstract EN: This paper examines the sale of animals with congenital diseases in light of the most recent developments in legislation and case law. Starting from the classification of animals as sentient beings and movable property *sui generis*, and moving on to consumer and civil law, the paper concludes with an analysis of compensation profiles, the configurability of non-pecuniary damage, and the protection of human-animal relationships.

Abstract IT: Il contributo si propone di esaminare la vendita di animali affetti da patologie congenite alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale. Muovendo dalla qualificazione dell'animale come essere senziente e bene mobile *sui generis* e passando attraverso la disciplina consumeristica e civilistica, il lavoro si conclude con un'analisi dei profili risarcitori, della configurabilità del danno non patrimoniale, nonché della tutela relazionale uomo-animale.

Sommario: 1. La vendita di animali e la dignità dell'essere senziente. – 2. Disciplina applicabile. – 3. La patologia congenita come vizio di conformità: la responsabilità del venditore e l'apparato rimediale. – 3.1. Il difetto di conformità come ipotesi di inadempimento. – 3.2. Il confine con l'*aliud pro alio* – 4. Profili risarcitori e rilevanza delle conseguenze non patrimoniali dipendenti dalla relazione affettiva. – 5. Profili sistematici e prospettive di tutela relazionale.

1. La vendita di animali e la dignità dell'essere senziente.

La questione sullo *status* giuridico dell'animale¹ non può certo dirsi recente². Risulta ancora dibattuto in dottrina il tratto di confine che separa le

* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Cagliari.

¹ In argomento G. BOLLA-P. PIAZZA, *Animali*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1957, 627 ss.; D.V. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, *passim*; D. PASTINA, *Animali*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, 422 ss.

² Così F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, in *Danno e responsabilità*, 1, 2019, 73. Nota, sul punto, la tripartizione operata dal diritto romano, e

cose dagli animali³, non esistendo peraltro una nozione legislativa per questi ultimi⁴. A livello codicistico, una espressa previsione si rinviene all'art. 1496 c.c., secondo cui «nella vendita di animali la garanzia per vizi è regolamentata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono»⁵. L'art. 1496 c.c., per il

descritta da G. BOLLA-P. PIAZZA, voce *Animali*, cit., 627 ss., tra animali selvatici (*fera*), animali domestici (*mansueta*) e animali addomesticati (*mansuefacta*), che ricomprendeva nella prima categoria gli animali che vivono in uno stato di libertà naturale e che non sono sottoposti coattivamente alla volontà dell'uomo; nella seconda quelli che si trovano sotto il potere continuo e immediato dell'uomo, che li utilizza per vari fini e che sono nutriti ed educati per cura dell'uomo; nella terza quelli di origine selvatica, ma in seguito assoggettati al servizio dell'uomo. Come osservato da D. PASTINA, voce *Animali*, cit., 433, in Italia le prime forme di protezione degli animali sono state promosse da locali società protettrici degli animali, la cui prima fondata a Torino da Giuseppe Garibaldi. Solo con l'art. 491 del Codice penale Zanardelli, poi, sono stati vietati espressamente gli atti crudeli verso ogni specie di animale.

³ *Ex multis*, R. BARRASSO, *Animal treatments during slaughter and reflections on food characteristics*, in *Agricoltura istituzione mercati*, 1, 2018, 83-98; F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 72 ss.; L. BOSCOLO CONTADIN, *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Vicalvi (Frosinone), 2017, *passim*; M. FACCIOLI, *La tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, 2023, 232 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 527-559; M. GJOMARKAJ, *Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte EDU n. 16760/22 del 2024*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, 1, 2025, 169-185; M. LOTTINI, *Tutela del benessere animale ed interessi economici tra diritto nazionale ed eurounitario*, in *Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche*, 3, 2024, 227 ss.; G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, in *I contratti*, 2, 2025, 131 ss.; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012, *passim*; F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, in *Le Corti Umbre*, 1, 2024, 75-98; E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, 2024, 1001-1032; D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2, 2024, 1 ss.; C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, in *Diritto e salute*, 2, 2024, 95 ss.; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2021, 1772-1787; V. TENORE, *Gli animali in giudizio: contenziosi costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli «esseri senzienti non umani»: normativa, giurisprudenza, dottrina: aggiornato alla riforma costituzionale dell'art. 9 cost. introdotto dalla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 e all'art. 1, co. 447 e 448, legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 sull'abbattimento della fauna selvatica*, Torino, 2023, *passim*; V. VADALÀ, *Prospettazione storicoevolutiva dei diritti degli animali*, in *Giustizia civile*, 3, 2017, 549 ss.

⁴ C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contratto e impresa*, 1, 2020, 527, la quale nota che, considerandoli delle cose, la legge italiana apparirebbe «macchiata da evidente anacronismo».

⁵ Antesignano di questa norma è stato l'art. 1505, u.c., c.c. 1865, secondo cui «l'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi

contratto avente a oggetto la vendita dell'animale, ammette una deroga al regime ordinario della garanzia dei vizi di cui agli artt. 1490 ss. c.c. e, a dispetto del comune ordine gerarchico delle fonti, ne dispone una inversione⁶.

La giurisprudenza è tendenzialmente univoca nel considerare che tra i beni di cui all'art. 810 c.c., quindi tra le cose che possono formare oggetto di diritti, debbano includersi gli animali⁷. Si potrebbe rilevare tuttavia l'evidente difficoltà di considerare un cane alla stregua di un qualsiasi altro bene mobile⁸: benché non siano soggetti di diritto, gli animali sono reputati esseri senzienti⁹ e presentano connotati tali da essere catalogati come una «particolare forma di bene vendibile»¹⁰. D'altronde, già il legislatore del 1942, nel disciplinarne la vendita e le garanzie in una apposita disposizione, lasciava intendere l'intenzione di specificarne i contorni normativi in ragione delle evidenti peculiarità.

Il legislatore odierno si mostra ben più sensibile¹¹, ma non al punto da sedare i dibattiti sorti sul piano ontologico. Se per una parte della dottrina

locali». V. E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, cit., 1001.

⁶ Non più legge speciale-legge generale-usi, ma legge speciale (comunque operante a prescindere dall'espressa previsione, che appare superflua)-usi-legge generale. Ad avviso di R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit. 1773, la formulazione della disposizione «trova ragione nel modello economico prevalente all'epoca, quello di un'economia agricola, ma anche nel modello giuridico allora dominante, di impronta liberale e patrimonialistica. Per di più, il riferimento indifferenziato agli "animali" e soprattutto il rinvio agli usi locali fanno intendere che il "bene" tutelato dal legislatore storico era più l'animale da reddito che quello di affezione, il quale, come si dirà, implica la persona».

⁷ Cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 24 maggio 2023, n. 14372; Cass. civ., sez. II, ord., 6 dicembre 2022, n. 35844; Corte d'App. Bari, sez. II, sent., 11 marzo 2022, n. 415; Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728, tutte in *Onelegale*.

⁸ Ad avviso di D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, cit., 2, la regolamentazione che ha a oggetto gli animali tradirebbe una visione antropocentrica della tutela, essendo orientata al soddisfacimento di esigenze prettamente umane.

⁹ Secondo l'art. 13 TFUE, in particolare, «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

¹⁰ G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 134.

¹¹ Sensibilità che ha preso origine, ad avviso di C. FOSSA, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 528 ss., in campo europeo con la stipulazione da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, in vigore dal 1° maggio 1992. La riforma è stata ratificata dal Parlamento italiano ventitré anni dopo con la l. 201/2010, che ha inasprito le pene previste dal Titolo IX *bis* del Codice penale. La Convenzione ha avuto il merito, secondo

l'animale andrebbe considerato come titolare di una vera e propria soggettività¹², l'orientamento maggioritario, prendendo le distanze da tale approccio di matrice evolutiva, è ancora oggi proteso invece a negarla¹³. Condividere questo ultimo assunto si considera opportuno per una serie di ragioni. In ottica sistematica, accogliere un'etica nei confronti dell'animale non implica riconoscere agli stessi la titolarità di diritti. Ne sono un esempio le varie riforme entrate in vigore a favore degli animali, che riconoscono nella condizione di essere vivente dotato di sensibilità¹⁴ una ragione sufficiente a imporre obblighi di comportamento in capo a coloro che vi si relazionano¹⁵. Si pensi anche alla riforma di cui all'art. 9 Cost., che rappresenta un passo fondamentale per il riconoscimento di una tutela più ampia all'animale senza tuttavia negargli la natura di *res*¹⁶.

Al contrario, la scelta di dotare di soggettività l'animale, come notato da attenta dottrina, renderebbe «irrisolta l'attuazione del momento dinamico del

l'A., di evidenziare il valore dell'animale da compagnia, definendolo all'art. 1 come «ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia».

¹² In particolare, C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 527 ss.; V. VADALÀ, *Prospettazione storicoevolutiva dei diritti degli animali*, cit., 549 ss.

¹³ Tra tutti L. BARASSI, *Diritti reali e possesso*, vol. I, Milano, 1952, 249 ss.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. I, Milano, 1952, 394 ss. Coerentemente a questa impostazione si segnalano A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021)*, in *Europa e diritto privato*, 3, 2022, 483–515; G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 134; F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, cit., 80 ss.; E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, cit., 1005; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1776 ss.

¹⁴ V. *supra*, nt. 11. Per fare un cenno alle esperienze comparate, si pensi, da ultimo, alla riforma del *Código Civil* spagnolo per mezzo della *Ley 17/2021*, con cui si è disposto che «1. *Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección*» (art. 333-bis *Código Civil*); alla legge portoghese 8/2017 che modifica l'art. 201-B,C,D del *Código Civil* stabilendo che «*Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza*». Si ricordi, poi, l'*Animal Welfare Act* austriaco del 2005 che, nel fissare i propri obiettivi, definisce gli animali come «*fellow-creature*», cioè come creature simili agli uomini. Per un approfondimento v. C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, cit., 102.

¹⁵ Ne è un esempio il Titolo IX *bis* introdotto nel 2004 all'interno del Codice penale, rubricato 'Dei delitti contro il sentimento per l'animale'.

¹⁶ G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 135.

diritto soggettivo»¹⁷, e si esporrebbe al rilievo critico di eccedere lo scopo di protezione dell'animale realizzando una eterogenesi dei fini¹⁸.

Il principio di economia dei mezzi giuridici suggerirebbe dunque un approccio alla tematica per mezzo di schemi già presenti nel nostro ordinamento, piegati alla realizzazione di interessi ormai preminenti nella scala dei valori¹⁹. Appare allora opportuno trattare non tanto di diritti 'degli' animali – che necessitano di soggettivizzazione – quanto di diritti 'per' gli animali, escogitati in modo da giustificare la sopravvenienza di doveri che, se disattesi, conducono a una reazione proporzionata²⁰.

Si suole in questa direzione effettuare una distinzione²¹ tra animali selvatici²², tutelati dalla normativa sulla regolamentazione della caccia e sull'individuazione delle specie protette, e non selvatici. Da qui si ricava poi un'ulteriore suddivisione tra animali da reddito, ossia quelli utilizzati per il lavoro o la produzione di alimenti, e animali di affezione²³. È su questi ultimi che ci si propone di concentrare l'attenzione, affrontando in particolare le problematiche che possono venire in rilievo nell'ambito della vendita e le ricadute discendenti dalla relazione affettiva uomo-animale.

¹⁷ R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1780.

¹⁸ *Ibidem*, 1780.

¹⁹ Si pensi a due pronunce in particolare – CEDU, sez. II, 13 febbraio 2024, ric. n. 16760/22 e Cass. Pen., sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294, entrambe in *Onelegale* – che hanno ribadito la centralità del benessere animale in ossequio alla moralità pubblica di cui all'art. 9 CEDU e al concetto di *boni mores* ricavabile dall'art. 19 cost., legittimando da una parte i divieti nazionali alla macellazione senza stordimento e chiarendo dall'altra che la deroga religiosa non può costituire una patente di immunità, ma un'eccezione da interpretare in senso restrittivo. Da tali premesse, che trovano ulteriore fondamento nel considerando 8 del Regolamento (CE) n. 1099/2009, discendono conseguenze immediatamente percepibili su un piano prettamente pubblicistico, stante il necessario bilanciamento tra due valori tutelati da fonti costituzionali e sovraordinate. Risulta tuttavia fecondo per il diritto agroalimentare pure il campo civilistico, essendo l'istituto della responsabilità civile l'antecedente logico attraverso cui i principi si traducono in rimedi concreti a tutela dei consumatori, *a fortiori* se facenti parte di particolari minoranze.

²⁰ Così R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1780.

²¹ C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 528.

²² Per un approfondimento cfr. F. ONNIS CUGIA, *Art. 2052 c.c. e tutela risarcitoria per i danni cagionati da animali domestici, selvatici e randagi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 5, 2024, 1502 ss.

²³ Intesi, in base all'art. 1, c. 2, lett. a), del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, come «ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità».

2. Disciplina applicabile.

Il regime del contratto di compravendita che ha a oggetto un animale di affezione presuppone infatti il problema più generale, che attiene al peso da attribuire al rapporto tra un essere dotato di sensibilità psico-fisica – che umano non è –, e un essere umano.

Ci si è interrogati rispetto all'applicabilità, al tipo contrattuale *de quo*, della *lex specialis* di cui al Codice del consumo²⁴, risultando dubbio se alla nozione di bene di consumo potesse essere assimilato anche un bene – l'animale – non fabbricato o prodotto, bensì allevato²⁵. La questione, almeno nel nostro ordinamento²⁶, dovrebbe ritenersi superata dal recepimento della direttiva (UE) 2019/771, attraverso cui l'animale vivo è ricompreso entro la disciplina di cui agli artt. 128 ss. c. cons., sottoposto a pieno titolo alla garanzia legale di conformità.

È abbastanza evidente, quindi, che nel caso in cui venditore e compratore si relazionino – rispettivamente, l'uno nell'esercizio della propria attività professionale e l'altro al di fuori di essa –, sussistendo i requisiti soggettivi in capo ai contraenti, sarebbero integrati i presupposti per concepire l'animale come bene di consumo²⁷.

Ciononostante, deve indagarsi l'astratta possibilità di configurare cumulativamente o alternativamente i rimedi derivanti dalla disciplina consumeristica e da quella civilistica²⁸. La giurisprudenza, giunta a pronunciarsi all'esito di un dibattito che ha visto contrapposte due posizioni

²⁴ Sulla questione se un animale potesse essere reputato un bene di consumo si era interrogato – ante riforma – A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*, in *I contratti*, 12, 2004, 1122 ss., il quale, dopo aver specificato la natura di bene mobile, lo aveva collocato fra i «beni di consumo» citati dall'art. 1519-bis, c. 2, lett. b), c.c., precisando tuttavia che la qualificazione di bene di consumo dipendesse dalla circostanza che il contratto avente ad oggetto l'acquisto del bene fosse «stato stipulato tra un “venditore” [...] ed un “consumatore”».

²⁵ Così F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, in *Le Corti Umbre*, 1, 2024, 81.

²⁶ Si ricorda infatti che la direttiva (UE) 2019/771, all'art. 3, par. 5, lett. b), permetteva agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione della normativa dettata i contratti di vendita di animali vivi.

²⁷ Non pare superfluo rammentare che per l'art. 3 c. cons. il «consumatore o utente» è «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3, lett. a), c. cons.), mentre il «professionista» è la «persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario» (art. 3, lett. c), c. cons.). Per eventuali approfondimenti si rinvia a M. BARELA, *Il consumatore nelle definizioni legislative*, in A. BARBA (a cura di), *La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti: L. 30 luglio 1998 N. 281*, Napoli, 2000, 3 ss.

²⁸ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 76.

tra loro inconciliabili²⁹, ha rimarcato la «chiara preferenza»³⁰ tracciata dal legislatore verso il Codice del consumo³¹ e ha di converso specificato il ruolo residuale e sussidiario del Codice civile, applicabile alla vendita dei beni di consumo solo per quanto non regolamentato, come sancito dall'art. 135-*septies* c.cons. La soluzione appare chiara e in linea con il criterio generale della *lex specialis* dettato all'art. 1469-*bis* c.c. che restringe l'applicazione delle norme di cui al titolo II del libro IV del Codice civile ai contratti del consumatore, «ove non derogate dal Codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore».

Il dato normativo è rigido in un duplice senso. L'art. 135-*septies*, c. 1, c.cons., limita il rinvio alle norme del Codice civile *ratione materiae*, precisamente per quanto non previsto in tema di «formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno»³². La normativa consumeristica non lascia nemmeno spazio a interpretazioni tese a coordinare le diverse discipline in modo che si applichi una norma più favorevole al consumatore. Ai sensi dell'art. 135-*septies*, c. 2, c.cons., infatti, «non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela».

²⁹ Di tale contrasto si sono occupati L. DELOGU-L. OLIVIERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, 2019, 272, i quali hanno messo in luce le due posizioni: una tendente a far prevalere il Codice civile, centro del sistema, a cui si dovrebbe tornare in assenza di usi, l'altra, accolta dalla Cassazione, che di fronte a un sistema frantumato e ricomposto registra il passaggio dal mono-sistema al poli-sistema, ossia a una pluralità di sistemi capaci di esprimere, ciascuno, norme particolari e principi generali. In generale, di questo avviso è N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1999, 26, secondo cui «occorre rompere il fascino del codice, e riconoscere schiettamente che le leggi speciali costituiscono ormai il diritto generale di un istituto o di un'intera materia». *Contra* P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Il giusto processo civile*, 1, 2011, 1, per cui «l'apparato normativo di derivazione comunitaria, privo di rilevanza autonoma, risulta, come le fonti internazionali, parte integrante del complesso sistema ordinamentale dal quale attingere per risolvere il singolo caso concreto. La difficoltà consiste nel ricostruire l'ordinamento secondo una prospettiva monistica».

³⁰ V. Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728, in *Il corriere giuridico*, 6, 2019, 780 ss., con nota di S. CHERTI, *Vendita di animali: gli animali da compagnia sono "beni di consumo"*.

³¹ L'art. 133 c. cons., segnatamente, prevede che «il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento». Rispetto al termine C. CHESSA, *I termini nella vendita dei beni di consumo*, in V. BUONOCORE et al. (a cura di), *Codice della vendita*, Milano, 2018, IV,1396 ss., ne sottolinea la *ratio*, individuata nella necessità di distinguere la durata della tutela dalle categorie tradizionali della decadenza e prescrizione, esplicitando così la funzione di «avvicinamento del diritto interno ai principi del diritto europeo dei contratti».

³² E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, cit., 1017.

3. La patologia congenita come vizio di conformità: la responsabilità del venditore e l'apparato rimediale.

Acclarata la possibilità di qualificare come rapporto di consumo quel rapporto che sorge dalla vendita di animali 'vivi' e, in particolare, dell'animale d'affezione, in capo al professionista è posto l'obbligo di fornire beni conformi «al contratto di vendita», cioè corrispondenti ai requisiti soggettivi e oggettivi di conformità di cui all'art. 129 c.cons. Esso appare disatteso in presenza di malattia dell'animale o di qualsiasi altra anomalia che limiti o impedisca l'impiego all'uso voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore. Sussiste un vizio anche se le imperfezioni incidono sulla funzione o sul valore del bene.

Questi difetti devono preesistere alla consegna, in quanto, se sopravvenuti, appartengono alla sfera dei rischi che gravano sul consumatore³³. La coerenza della disposizione si ravvisa nella regola del passaggio del rischio del perimento e deterioramento fortuito al momento della consegna, che assume così un valore decisivo individuando il criterio per stabilire il passaggio dei rischi in capo al consumatore³⁴.

Appare pertinente, tuttavia, condurre un esame sulla gerarchia dei rimedi, che, in ragione delle peculiarità dell'animale, viene influenzata dalla natura infungibile del bene e dalla dinamica relazionale che si instaura tra l'animale e il padrone³⁵. L'unicità dell'animale e l'intensità della relazione assumono rilievo nel rapporto con il proprietario e, di conseguenza, incidono sul piano della responsabilità contrattuale³⁶.

L'esistenza di una relazione affettiva mina, infatti, l'esperibilità del rimedio della sostituzione nonché della risoluzione del contratto. La riconducibilità della compravendita di animali di affezione alla disciplina consumeristica comporta la possibilità per il consumatore di azionare in via prioritaria rimedi

³³ G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 137 ss.

³⁴ R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024, 99 ss. Ad avviso di C. CHESSA, *I termini nella vendita dei beni di consumo*, cit., 1397, il termine consegna andrebbe qualificato come il conseguimento del possesso in capo al compratore, senza che tuttavia rilevi la posizione possessoria mediata o immediata. È sufficiente, infatti, che l'acquirente possa esercitare in concreto il potere di fatto sulla cosa.

³⁵ Il valore di questa unicità emerge ancor di più se si considera il mercato degli animali con pedigree. Con il termine pedigree si intende il certificato di iscrizione a uno dei Registri del Libro genealogico. Viene emesso e stampato esclusivamente nella sede centrale dell'ENCI e viene spedito all'allevatore o alla Delegazione ENCI di competenza territoriale del nuovo proprietario del cucciolo se questo viene indicato all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. Per il d.lgs. 529/1992 la vendita di cani proposti come di 'razza', senza che la qualità sia attestata dal pedigree, è vietata. Per un approfondimento v. E. D'INNELLA-S. SAPONARO, *Le attività cinotecniche. Profili civilistici e fiscali*, in *Il fisco*, 31, 2000, 9783 ss.

³⁶ R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e su ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1782.

che non sono collocati propriamente all'apice della scala gerarchica. È difficile infatti ipotizzare che l'acquirente voglia avvalersi del rimedio della sostituzione e della risoluzione del contratto qualora l'animale sia in vita, nonostante la eventuale condizione patologica che lo affligge. Pure la riparazione, da intendere come la somministrazione all'animale delle cure necessarie a debellarne la patologia, nell'ipotesi di patologie gravi o malformazioni, è complicata se si pretende che sia atta a realizzare un integrale ripristino di conformità. In mancanza di una riparazione integrale, il consumatore azionerebbe però un rimedio "spuntato" o, meglio, sarebbe privo di rimedi utili a fronte di un bene non riparabile *in toto*. Non solo, qualora il ricorso alle cure comporti un significativo rischio di morte dell'animale, è facile ipotizzare che il consumatore abbia difficoltà nell'esperire il rimedio³⁷.

In altre parole, il rimedio della riduzione del prezzo, normalmente subordinato, diviene principale nel caso in cui, come oggetto del contratto consumeristico, vi sia un animale di affezione.

Conseguenza ulteriore è la possibilità da parte dell'acquirente, in assenza di consegna di un bene conforme e quindi in presenza di inadempimento di tale obbligo, di rifiutare il pagamento «di qualsiasi parte del prezzo», così come previsto dall'art. 135-*bis*, c. 6, c. cons.³⁸.

È chiaro che la struttura dell'apparato rimediale è frutto di una interpretazione che muove dal tentativo di trovare un bilanciamento tra la tutela del consumatore – che passa attraverso le disposizioni sulla conformità nella vendita – e le esigenze connesse alla relazione che si instaura con un altro essere vivente – che determinano i risvolti pratici dell'applicazione dei rimedi –, non essendovi al momento una legge che regoli nel dettaglio la vendita di animali³⁹.

3.1. Il difetto di conformità come ipotesi di inadempimento.

Il dato positivo consegnato dal codice di settore ricollega la responsabilità del venditore alla violazione dell'obbligo di consegnare beni conformi ai sensi dell'art. 129 c. cons.

Per stabilire il fondamento della garanzia per il difetto di conformità può essere utile porre l'attenzione sul rimedio di cui all'art. 135-*bis*, c. 6, c. cons.,

³⁷ G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., 138.

³⁸ E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, cit., 1015. Questa lettura si accompagna poi al precetto imperativo che impedisce, previo richiamo specifico alla nullità (che «può essere fatta valere dal solo consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice»), qualunque patto anteriore alla segnalazione del difetto di conformità volto a escludere o limitare in danno dell'acquirente l'esercizio dei diritti previsti dalla disciplina sulla vendita di beni di consumo.

³⁹ C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, cit., 544 ss.

che, introdotto per mezzo del d.lgs. n. 170/2021, ammette che il consumatore possa «rifiutarsi di eseguire il pagamento [...] fino a quando il venditore non abbia adempiuto gli obblighi previsti». Consentire di sollevare l'eccezione di inadempimento rispetto agli obblighi gravanti sul venditore, che risulta ancora debitore, significa ascrivere la garanzia per difetto di conformità all'area della responsabilità per inadempimento.

La tesi contraria riconosce alla garanzia per difetto di conformità natura di garanzia pura⁴⁰, in ragione dell'irrilevanza dell'imputabilità dell'inadempimento. Rispetto a questo indirizzo, attenta dottrina ha notato che la riparazione e la sostituzione del bene non conforme attengono sì all'area della reazione all'inadempimento, ma più esattamente sostanziano una domanda di esatto adempimento, che è dovuto a prescindere dall'imputabilità della inesattezza a colpa del venditore⁴¹. Allo stesso modo operano i rimedi secondari disciplinati dal Codice del consumo, cioè la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, azionabili a fronte di un obiettivo inesatto adempimento.

Il sistema di responsabilità per inadempimento si concreta, invece, nel risarcimento del danno quale reazione alla violazione dell'obbligo di prestazione, inattuato e divenuto ormai impossibile per una causa imputabile al debitore⁴², rimanendo disciplinato dal Codice civile in base al rinvio espresso operato dall'art. 135-*septies*, c. 1, c. cons.

Il rimedio risolutorio assume nel Codice del consumo dei contorni peculiari e appare semplificato, manifestandosi come rimedio unitario e non più distinto in risoluzione per inadempimento e per impossibilità sopravvenuta. Concepito come strumento di reazione alla mancata attuazione dello scambio per qualunque caso di mancata o inesatta esecuzione dell'obbligazione di consegnare beni conformi, esso può essere attivato a prescindere dall'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al venditore⁴³.

Una delle novità più significative della direttiva 2019/771 si deve individuare nell'aver risolto la questione sulla modalità di esercizio, giudiziale o stragiudiziale, del diritto alla risoluzione del contratto. L'art. 135-*quater*, c. 2, c. cons., che l'ha recepita, dispone che il diritto si eserciti con «una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà a risolvere il contratto», desumendosi l'intenzione da parte del legislatore

⁴⁰ F. PIRAINO, *La violazione della vendita di beni al consumatore per difetto di conformità: i presupposti della c.d. responsabilità del venditore e la distribuzione degli oneri probatori*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo: la direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti per la fornitura di cose mobili stipulati da professionisti con consumatori ed il suo recepimento nel diritto italiano (d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170)*, Torino, 2022, 125 ss.

⁴¹ Così R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., 102.

⁴² R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., 101 ss.

⁴³ *Ibidem*, 103.

sovranaZIONALE di collegare l'effetto risolutivo a un recesso unilaterale non dissimile da quello previsto dall'art. 61 c. cons., attivabile in caso di mancata consegna del bene.

3.2. Il confine con l'*aliud pro alio*.

Quando l'animale oggetto della vendita presenta delle caratteristiche diverse da quelle pattuite, tali da renderlo incompatibile con la sua funzione naturale, può parlarsi di inadempimento dell'obbligazione contrattuale⁴⁴. Nei casi in cui, non sussistendo un rapporto *business-to-consumer*, vi sia l'assenza di leggi speciali o di usi locali, sono applicabili le disposizioni del Codice civile⁴⁵. Diversamente operano i rimedi consumeristici a cui si è fatto cenno, non potendosi propendere – pena il contrasto con la volontà della legge e l'obiettivo di armonizzazione massima⁴⁶ – per il coordinamento tra i sistemi⁴⁷. Infatti, conformemente all'intento armonizzante della direttiva 2019/771, dovrebbe darsi una risposta negativa alla possibilità che un consumatore domandi la risoluzione per mezzo dell'azione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., poiché l'art. 135-*septies* c. cons. permette la concorrenza della disciplina codicistica solo rispetto agli effetti della risoluzione, e non anche nella regolamentazione della procedura⁴⁸.

Attenta dottrina ha notato, in relazione ai rapporti non consumeristici, che nelle ipotesi più estreme e gravi, ossia in presenza di vendita di «un animale privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente»⁴⁹, potrebbe venire in rilievo la figura dell'*aliud pro alio*⁵⁰.

⁴⁴ Non si intende qui fare riferimento all'ipotesi di vizi redibitori, che rendono inidoneo il bene all'uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, né alla mancanza di qualità essenziali o promesse di cui all'art. 1497 c.c., bensì alla violazione dell'obbligo primario di prestazione gravante sul venditore, consistente nel consegnare la cosa oggetto del contratto e non altra (*aliud pro alio*).

⁴⁵ F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, cit., 85.

⁴⁶ Secondo F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 77, la maggior tutela del consumatore non può spingersi fino a consentire il ricorso di più rimedi esistenti, al fine di frammentarli e riunirli, dando luogo a una tutela di fatto «interamente derogatoria degli stessi, sicché all'esercizio della facoltà di scelta di una forma di tutela, in un'ottica tesa a garantire coerenza sistematica all'ordinamento, deve far seguito l'applicazione della relativa disciplina».

⁴⁷ A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021)*, in *Europa e diritto privato*, 3, 2022, 483-515.

⁴⁸ A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021)*, cit., 506.

⁴⁹ F. ONNIS CUGIA, *Sulla vendita di animali colpiti da malattia infettiva*, cit., 87.

⁵⁰ La direttiva 99/44/CE sulla vendita dei beni di consumo ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nozione unitaria di difetto di conformità, prevedendo l'obbligo per il venditore di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto. In questo modo, la direttiva ha superato l'approccio casistico adottato da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, che distingueva – e che distingue tuttora – tra consegna di un bene viziato (art. 1490 c.c.), consegna di un bene

Questa ricorrerebbe dunque sia nel caso di consegna di un animale del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, sia ove venga consegnato un animale privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente oppure con difetti tali da impedirgli di assolvere alla sua funzione naturale o concretamente assunta come essenziale dalle parti. Se si ritiene pressoché pacifico far rientrare nella fattispecie il caso dell'animale da reddito (ad es. una mucca) che, per effetto di patologie congenite (si pensi all'acidosi ruminale)⁵¹, si trovi nell'impossibilità di assolvere alla sua funzione naturale (la produzione del latte), meno intuitivo è il caso dell'animale di affezione che per patologie congenite si trovi nell'impossibilità assoluta di assolvere al ruolo di animale da compagnia.

Ci si addentra così in un campo delicato, in cui si constata da un lato l'evidenza per cui le parti decidono liberamente l'equilibrio economico del contratto, che resta in linea di principio insindacabile, e dall'altro lato la necessità che il contratto esibisca una causa⁵². Senza quindi mettere in discussione il principio della insindacabilità del sinallagma, per essere

privo di una qualità promessa o essenziale (art. 1497 s.s.), consegna di un bene difforme rispetto al campione (art. 1522 c.c.), e consegna di un bene diverso da quello venduto (*aliud pro alio*). La direttiva ha poi esteso il ventaglio dei rimedi posti a tutela del consumatore, disponendo che, in caso di consegna di bene non conforme al contratto, il consumatore ha diritto alla riparazione, sostituzione e, ove non possibili, alla risoluzione o alla riduzione del prezzo. V. G. AFFERNI, *Conformità al contratto: vizi giuridici e aliud pro alio*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2, 2022, 455 ss.

⁵¹ Che costituisce uno tra i più importanti disordini 'metabolico-fermentativi' dell'allevamento intensivo della bovina da latte caratterizzato da «temporanei episodi di riduzione del pH ruminale al di sotto dei valori ritenuti fisiologici». V. M. MORGANTE, *L'acidosi ruminale subacuta della vacca da latte tra teoria e pratica: introduzione al problema, le basi eziopatogenetiche*, in *Large animal review*, 14, 2008, 223-226.

⁵² In questo senso P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2-3, 2001, 223 ss., che ravvisa come il fenomeno contrattuale sia ormai «plurimo» e sganciato dalla «assorbente prospettiva del contratto di scambio», soggetto a una disciplina generale integrata dalle norme concernenti i singoli contratti in un unico sistema aperto: così, a fronte di situazioni di debolezza economica si dovrebbe ricostruire la nozione di contratto sottolineando le peculiarità di fatto che in concreto caratterizzano quel contraente senza per questo giungere a creare categorie contrattuali. Con riferimento al prezzo, ha affermato che questo debba essere tale da rendere riconoscibile la causa, che sarebbe opaca in presenza di prezzo vile. Capire se la causa vi sia o meno è ovviamente di vitale importanza per il contratto, il quale in sua assenza sarebbe nullo per difetto di causa: in presenza di prezzo vile si è notato che debba emergere una ragione alternativa che la supporti, potendosi così parlare di gratuità 'economicamente interessata', che dà un senso economico all'operazione che altrimenti non ne avrebbe. Cfr. F. CARINGELLA, *Alla ricerca della causa nei contratti gratuiti atipici*, in *Foro italiano*, 1993, 1514; F. GAZZONI, *Babbo Natale e l'obbligo di dare*, in *Giustizia civile*, I, 1991, 2895 ss.; C. MANZINI, *Il contratto gratuito atipico*, in *Contratto e impresa*, 2, 1986, 937. Si veda pure D. CARUSI, *La disciplina della causa*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale*, Torino, 1999, 555 ss.

validamente concluso il contratto deve avere una giustificazione causale, intendendosi questa come razionalità economica che permea l'intera fattispecie negoziale. Si potrebbe, al riguardo, considerare la vendita di animale inidoneo ad assolvere al ruolo cui è destinato come un contratto con un oggetto inadeguato rispetto alla causa, un contratto – inteso come mezzo – incapace di realizzarla.

Nell'ipotesi in cui il regolamento pattizio abbia correttamente individuato l'animale idoneo allo scopo e quello consegnato sia totalmente incompatibile, non verrebbe in considerazione la nullità per difetto (o irrealizzabilità) della causa, ma, integrata una fattispecie di *aliud pro alio* – sottratta al regime dei vizi redibitori –, si aprirebbe il compendio di azioni previste in via generale agli artt. 1453 ss. c.c. Il compratore dell'animale non corrispondente alla funzione disporrebbe allora soltanto del rimedio manutentivo dell'esatto adempimento, in alternativa a quello risolutorio, in grado di conformare il contratto per ripristinarne l'adeguatezza causale⁵³.

4. Profili risarcitori e rilevanza delle conseguenze non patrimoniali dipendenti dalla relazione affettiva.

Il fenomeno del Codice civile, svuotato di contenuti⁵⁴, a vantaggio della compilazione di settore ha come diretta conseguenza la riduzione del suo ambito di applicazione, l'operatività in via sussidiaria e la sovraesposizione del Codice del consumo⁵⁵.

La netta preferenza della disciplina consumeristica per una tutela in forma specifica porta a ritenere che il risarcimento del danno trovi una collocazione di carattere integrativo e subordinato, operando nell'ipotesi in cui non sia stato conseguito il ripristino della conformità attraverso la sostituzione o riparazione⁵⁶.

Dato il particolare legame che viene a crearsi tra animale d'affezione e proprietario, è difficile, come si è visto, ipotizzare che la sostituzione o la risoluzione possa soddisfare pienamente il consumatore entrato in contatto con un animale il cui organismo è alterato da una patologia congenita. Pare invece preferibile configurare in via principale una misura che tenda alla riparazione e, nel concreto, alla riconduzione del quadro clinico in una situazione di normalità, sempreché e nei limiti in cui risulti possibile.

⁵³ Ed è questa l'opzione seguita dalla giurisprudenza, che, per l'ipotesi dell'*aliud pro alio*, consente all'avente diritto di agire contrattualmente per la risoluzione, potendo così il giudice qualificare d'ufficio la domanda attorea nei termini di domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, svincolata peraltro dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. Così, da ultimo, Cass., sez. II, ord., 13 ottobre 2025, n. 27279, in *Onelegale*.

⁵⁴ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 76.

⁵⁵ Si rinvia a §2, nt. 29.

⁵⁶ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 78.

Altrimenti, l'azione estimatoria, da un lato, e il risarcimento, dall'altro, se concepiti congiuntamente, sembrano rappresentare – al momento – l'unica combinazione di rimedi funzionale a ripristinare il sinallagma frustrato⁵⁷.

Ragionando in questo modo, possono venire in rilievo questioni inerenti alla determinazione ed estensione del danno risarcibile, che rimane, come detto, prerogativa del diritto comune. La vendita di un animale affetto da patologie congenite è foriera di un possibile pregiudizio che ha sia carattere patrimoniale, poiché legato alla diminuzione del valore del bene e alle spese necessarie per la cura, sia una dimensione che economica non è, consistente nel turbamento e nella sofferenza derivanti dall'alterazione o dalla prematura rottura del rapporto affettivo instaurato con l'animale di affezione.

Sotto il profilo patrimoniale sono quindi risarcibili, tra le varie voci di danno, le spese veterinarie necessarie per la cura o la diagnosi della patologia, la perdita del valore riproduttivo o sportivo dell'animale, nonché la diminuzione del valore commerciale rispetto al prezzo corrisposto.

Più complessa è la configurabilità del danno non patrimoniale⁵⁸, la cui riconoscibilità troverebbe fondamento non tanto nel contratto di compravendita, quanto nei principi costituzionali di solidarietà e tutela del rapporto con l'animale. Non qualificabile come 'mera *res*', l'animale, sebbene ricompreso formalmente nell'art. 810 c.c., rileva altresì come essere senziente per l'art. 13 TFUE e l'art. 9 Cost.: trascende la categoria di cosa per come civilisticamente intesa e ne impone un ripensamento coerente con la portata assiologica che esprime.

Una prospettiva che potrebbe seguirsi è quella della tutela relazionale, che non si limita a proteggere l'animale in sé o il consumatore qualificato come contraente debole, ma considera la relazione affettiva tra uomo e animale come bene giuridico autonomo. La posizione troverebbe riscontro nella giurisprudenza interna⁵⁹, nonché nelle esperienze comparate: quella francese, secondo cui «*les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité*»⁶⁰, e tedesca, che chiosa al §90a BGB «*tiere sind keine Sachen*»⁶¹, riconoscono all'animale uno *status* intermedio tra persona e cosa, suggerendo alla casistica un approccio relazionale e non solo patrimoniale.

Volendo andare oltre su queste basi, coerentemente a una rinnovata e maturata sensibilità, si potrebbe affermare che l'acquisto di un animale che riveli delle patologie congenite può determinare un danno da lesione del

⁵⁷ *Ibidem*, 78.

⁵⁸ Sul danno non patrimoniale si veda, tra tutte, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2009, 97 ss., con nota di F.D. BUSNELLI, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale*.

⁵⁹ *Ex multis* Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, n. 660; Trib. Brescia, 22 ottobre 2019, n. 2841; Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24, tutti in *Onelegale*.

⁶⁰ «Gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità». V. Art. 515-14 *Code civil*.

⁶¹ Ossia «gli animali non sono oggetti».

diritto all'autodeterminazione in senso negoziale, rivelando delle analogie rispetto alla figura della lesione del consenso informato⁶². Si potrebbe verificare *in primis* un danno da lesione del consenso in senso stretto, che deriva solo dalla compromissione della libertà all'autodeterminazione arrecata mediante inesatte o incomplete informazioni.

Nella compravendita di un animale, il consenso libero implica una disposizione di sé e impone che il consumatore possa compiere una scelta di consumo attraverso un processo decisionale non alterato, che in concreto consenta di procedere a ulteriori accertamenti, verificare alternative rispetto all'oggetto, valutare se effettuare l'acquisto. Se il consumatore prova che, ove informato, non avrebbe deciso di concludere quel contratto, può ottenere il risarcimento del 'danno da perdita della libertà di scegliere alternative'⁶³. Sembrerebbe però un danno *in re ipsa* integrato dalla lesione della libertà di autodeterminazione che si realizza per la sola mancata acquisizione del consenso. Concepito come danno da privazione della libertà di disporre di sé, rievoca la categoria del danno *in re ipsa* e la ricostruzione non è quindi condivisibile⁶⁴. Deve infatti precisarsi che – piuttosto che di danno da consenso informato –, è necessario affermare un danno da lesione della libertà negoziale, che effettivamente impone di dimostrare le conseguenze pregiudizievoli riportate, compresa la perdita di alternative, eventualmente ottimali.

Laddove l'animale sarebbe stato comunque acquistato, in mancanza di adeguate informazioni sul bene venduto può comunque profilarsi un danno patrimoniale e non patrimoniale da impreparazione rispetto alla patologia da

⁶² Alla definizione di questa voce di danno contribuisce la nutrita casistica del settore medico-chirurgico. La giurisprudenza ha precisato che il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute, poiché la lesione dell'uno non rende automaticamente risarcibile l'altro. Sul punto, v. Cass. civ., sez. III, ord., 23 giugno 2025, n. 16690, in *Onelegale*, secondo cui «l'inadempimento dell'obbligo di informazione [...] può assumere rilievo ai fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute, tutte le volte in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli, non patrimoniali, di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione». Conformemente Cass. civ., sez. III, ord., 30 ottobre 2023, n. 30032, in *Onelegale*. Nel campo medico, in particolare, la mancanza del consenso trasferisce sul medico il rischio dell'esito infausto dell'intervento, nonostante il rispetto delle regole dell'arte. Se l'esito è infausto, quindi, il rispetto delle regole dell'arte non è sufficiente a evitare il risarcimento del danno alla salute, a condizione che emerga che il paziente, in presenza di corrette informazioni, si sarebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento. In argomento A.M. SINISCALCHI, *Il doppio regime di responsabilità del medico: ritorno al passato o nuova prospettiva di tutela per il paziente?*, in *Danno e responsabilità*, 4, 2019, 461-470.

⁶³ In particolare, v. Cass. civ., sez. III, ord., 22 maggio 2024, n. 14245, in *Onelegale*, secondo cui, essendo idoneo «a determinare una lesione della libertà di autodeterminazione [...], [sarebbe] sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento del danno per la perdita di quel ventaglio di opzioni tra le quali egli ha il diritto di scegliere». Conformemente Cass. civ., sez. III, ord., 23 marzo 2018, n. 7260, in *Onelegale*.

⁶⁴ Da ultimo Cass. civ., sez. III, ord., 18 settembre 2025, n. 25645, in *Onelegale*, la quale stabilisce che «il danno non patrimoniale non integra un danno "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato, anche attraverso presunzioni basate su fatti oggettivi dimostrati in giudizio».

affrontare, e ciò anche qualora essa sia risolvibile tramite cure o trattamenti ovvero sia stata già risolta con esito fausto. Tale danno risulterebbe risarcibile anche quando si provi che l'accordo sarebbe stato comunque raggiunto con la conseguenza che la fattispecie si presenta confacente all'ipotesi in cui il consumatore – il quale di regola non ricorre alla risoluzione del contratto in considerazione del rapporto affettivo stabilito con l'animale – avrebbe comunque operato quella scelta negoziale. Il venditore dovrebbe quindi risarcire il danno patrimoniale, consistente nelle perdite economiche subite dal consumatore, che, conoscendo la condizione dell'animale per tempo, avrebbe potuto programmare diversamente i trattamenti o gli interventi cui sottoporlo, e nelle eventuali occasioni di guadagno impedito dalla patologia. Il venditore risponderrebbe altresì del danno non patrimoniale integrato dal non aver potuto accettare la condizione dell'animale con un diverso atteggiamento psicologico, non contaminato da ansia e paura.

A questo danno si potrebbe associare la colposa lesione del diritto alla salute, dove anche il padrone somatizzi la patologia dell'animale e veda la propria relazione con questo alterata, affrontando così periodi di stress e patemi d'animo⁶⁵.

Si potrebbe da ultimo configurare, in caso di perdita dell'animale di affezione, una voce di danno affine a quello derivante da lesione del rapporto parentale⁶⁶, laddove la relazione si sostanzia in una partecipazione dell'animale alla vita familiare: indici rilevanti possono essere le circostanze che vedono l'animale accompagnare, ad esempio, la famiglia nelle gite fuori porta, giocare con dei bambini in casa o, ancora, essere accolto nel letto⁶⁷.

Il parallelismo si giustificherebbe per la similitudine funzionale tra la perdita del legame familiare e la compromissione del rapporto affettivo uomo-animale. Si badi, tuttavia, che la relazione con l'animale, benché presenti dei

⁶⁵ Da intendere come lesioni dell'integrità psicofisica, causate da un evento che può essere di natura fisica o psicologica, e che si ripercuote sulla vita quotidiana e sulle relazioni personali. Per ulteriori osservazioni cfr. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO-M. FEOLA (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 2014, 151 ss.

⁶⁶ Ad avviso di Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Giur. it.*, 1, 61, sul piano del danno esistenziale era stato dato «ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione [...]», è evidente, come nota F. ZAMPONE, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcito il danno al legame affettivo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 4, 2025, 849, che la perdita di animale non possa più reputarsi alla stregua di un danno bagatellare. Conformemente a questa ultima impostazione v. Trib. Siracusa, sez. II, sent. 17 febbraio 2025, n. 238, in *Onelegale*.

⁶⁷ V. Trib. Prato, sent., 25 gennaio 2025, n. 51, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 4, 2025, 846 ss., con nota di F. ZAMPONE, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcito il danno al legame affettivo*. Conformemente Trib. Brescia, sent., 28 marzo 2025, n. 1256, in *Onelegale*.

profili sovrapponibili, non appare *tout court* assimilabile a quella puramente familiare, poiché difetta di un riconoscimento giuridico formalizzato. Si considera però corretto l'accoglimento del criterio relazionale come parametro per individuare e risarcire i pregiudizi affettivi patiti. Il pregiudizio consisterebbe in una frattura di un legame relazionale significativo, capace di incidere sulla sfera emotiva e sul benessere psichico del soggetto leso, trovando l'addentellato normativo nell'art. 2 Cost.

Ne deriva che il risarcimento del danno non patrimoniale in tale ambito costituisce un adeguamento sistematico ai principi di solidarietà e di tutela dell'essere senziente. L'ordinamento, riconoscendo il valore affettivo nel rapporto tra uomo e animale, personalizza la tutela del danno nel rispetto della complessità relazionale che connota la convivenza tra esseri umani e non umani.

5. Profili sistematici e prospettive di tutela relazionale.

La materia si colloca così al crocevia tra diritto civile, diritto dei consumatori e benessere animale e necessita di una lettura coordinata e integrata dei relativi principi, nel rispetto della *voluntas legis*. L'animale continua formalmente a essere oggetto di rapporti giuridici patrimoniali, ma è al contempo, come notato, destinatario di una tutela speciale discendente dal suo *status* di essere senziente. Da tale quadro deriva una tensione interpretativa tra la logica mercantilistica incentrata sulla proprietà e quella della protezione, che il giurista è chiamato a risolvere. La prospettiva della tutela relazionale offre, al riguardo, una chiave di volta funzionale a salvaguardare i rapporti affettivi. L'impostazione è coerente con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e con le esperienze comparate.

La valorizzazione della dimensione relazionale consente altresì di specificare gli obblighi professionali, coincidenti non solo con la garanzia della conformità, ma anche con la comunicazione di informazioni veritiere, complete e scientificamente attendibili sulle patologie dell'oggetto di riferimento. Tali obblighi, oltre a tutelare il consumatore assicurano una protezione indiretta del benessere animale, poiché incentivano pratiche di allevamento più responsabili e trasparenti.

È bene però precisare: in un caso, si tratta di 'scelte di consumo', a cui si collega la garanzia sulla conformità di un prodotto a ciò che si attende e il risarcimento dei danni patrimoniali quale eventuale corollario; in un altro, di risarcimento del danno non patrimoniale, per cui non si tratta più di proteggere il consumatore da scelte negoziali che altrimenti non avrebbe fatto, ma di compensare un danno effettivamente patito sul piano relazionale, risultando necessario indagare l'effettiva relazione intrattenuta con l'animale, in modo da evitare di risarcire anche danni bagatellari.

In altre parole, è necessario sottolineare come, fintantoché si parla di disciplina consumeristica, si reputa ragionevole concepire un modello normativo organizzato in modo da assicurare una tutela massima al consumatore, considerato come parte debole e meritevole dunque di particolare attenzione da parte del legislatore. Diverso deve essere il discorso da condurre per il piano dei danni risarcibili: se le garanzie consumeristiche operano in modo semi-automatico, lo stesso non si può dire per il risarcimento, il quale postula l'allegazione e la prova di tutti gli elementi costitutivi da parte del consumatore. La responsabilità civile deve quindi continuare a misurarsi sul terreno della lesione di interessi umani giuridicamente rilevanti, tenendo conto di una nuova sensibilità verso l'animale, nella realizzazione dell'obiettivo di cogliere la vulnerabilità delle persone e delle relazioni e di tradurla in strumenti giuridici coerenti.